



ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI

Via Vespucci 9, CESANO BOSCONONE, www.icsdavinci.edu.it
CAP 20090, Tel. 02/4501218 – 4583574 C.F. 80124550155 -
Codice meccanografico MIIC8ET00X –
Ambito territoriale LOMO0000025
MIIC8ET00X@istruzione.it; MIIC8ET00X@pec.istruzione.it;



Circ. n. 25

**Ai docenti
Al personale ATA
p.c. al DSGA
Sito web**

Cesano Boscone, 09/10/2019

OGGETTO: Incompatibilità e autorizzazione ad esercitare la libera professione.

Si rammenta a tutto il personale che, per l'esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente scolastico.

La materia della incompatibilità dei pubblici dipendenti (ivi compresi i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato) è regolata, in via generale, dall'art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001, il quale, al primo comma, prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

L'art. 60 del DPR n. 3/1957 prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

La normativa di riferimento sulla possibilità per i docenti di svolgere la libera professione è rappresentata dal comma 15 dell'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Detta norma prevede che al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruolo e non, né tra docenti a tempo pieno e docenti in part time) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente.

I presupposti richiesti dalla norma di cui all'art. 508 comma 15 citato sono quindi:

- a) esercizio di una libera professione;
- b) l'autorizzazione del dirigente scolastico.

Ai fini della autorizzazione il dirigente deve valutare che l'esercizio della libera professione:

1. non sia di pregiudizio alla funzione docente;
2. sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio;
3. che non sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

I presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicare il regolare svolgimento.

Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati:

- a prendere visione della normativa;
- a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Si ricorda che, qualora un insegnante svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde